



Ai sigg.ri CLIENTI LORO SEDI

## DECRETO “CURA ITALIA”

Il decreto “Cura Italia” introduce alcune **misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali**, prevedendo particolari regole per:

- i contribuenti esercenti **attività maggiormente danneggiate dagli effetti della diffusione del corona virus**;
- i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro**.
- **Introduce diverse misure quali ammortizzatori sociali per il lavoro dipendente.**

### VERSAMENTI FISCALI

#### Osserva

Iniziamo subito a dire che, per i contribuenti che **non rientrano nelle citate categorie**, vale a dire i contribuenti che hanno realizzato (nel periodo d'imposta precedente) un **fatturato superiore a 2 milioni di euro** e che **non operano in settori ritenuti maggiormente danneggiati** è sostanzialmente riconosciuta:

- la **rimessione al 20 marzo dei termini per i versamenti scadenti il 16 marzo**;
- la **sospensione dei termini degli adempimenti fiscali** in scadenza dal periodo compreso **tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute** alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

### Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo

L'articolo 60 del Decreto in commento prevede che **tutti i versamenti scaduti lo scorso 16 marzo sono posticipati al prossimo 20 marzo**.

#### Osserva

Si tratta, in particolare, **di tutti i versamenti fiscali** e di **tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni**, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti interessati dal differimento in parola **sono quelli scaduti lo scorso 16.3.2020**.

**IVA**

**Versamento IVA mese di febbraio;**



	Versamento <b>saldo IVA 2019</b> , in un'unica soluzione o in forma rateale.
<b>ISI E IVA forfetaria</b>	<b>ISI</b> (codice tributo 5123) e <b>IVA forfetaria</b> (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.
<b>Ritenute alla fonte</b>	Versamento delle <b>ritenute operate a febbraio</b> : → su <b>redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> (co.co.co. – codice tributo 1001); → su <b>redditi di lavoro autonomo</b> (codice tributo 1040); → da parte dei <b>condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera</b> effettuate <b>nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali</b> (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES); → da parte degli <b>intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici</b> che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919); → su <b>provvigioni derivanti da rapporti di commissione</b> , agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); → per <b>utilizzo di marchi e opere dell'ingegno</b> (codice tributo 1040); → per <b>contratti di associazione in partecipazione</b> con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030).
<b>Libri contabili e sociali</b>	Versamento da parte delle società di capitali della <b>tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali</b> (codice tributo 7085).

## Osserva

La suddetta rimessione in termini, facoltativa per la generalità dei contribuenti, è sostanzialmente obbligatoria per i **contribuenti che presentano i seguenti requisiti**:

- **hanno maturato**, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro**;
- **non appartengono a determinati settori** ritenuti maggiormente danneggiati dagli effetti della diffusione del corona virus (di cui si dirà in seguito).

## Sospensione dei versamenti per i contribuenti con fatturato < 2.000.000 euro



Il decreto prevede **la sospensione dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020** a favore dei **contribuenti che hanno realizzato**, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.**

### Osserva

Saranno conseguentemente oggetto di sospensione i versamenti dell'**Iva**, delle **addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte**, i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria**.

I predetti versamenti oggetto di sospensione **dovranno essere effettuati in un'unica soluzione** entro **il 31.05.2020**, con la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

### Sospensione dei versamenti per i contribuenti appartenenti a determinati settori

Il decreto **rinvia anche gli adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi** dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato, relativamente **alle imprese che operano in determinati settori**, a prescindere dal fatturato realizzato (maggiore o inferiore a 2 milioni di euro) nel periodo d'imposta precedente.

### Osserva

In particolare, il Decreto riprende l'articolo 8 D.L. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed **estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:**

- **le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- **i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- **i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto**, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- **i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale**, ludico, sportivo e religioso;
- **i soggetti che gestiscono attività di ristorazione**, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- **i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici**,



nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

- **i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili**, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- **i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale** non residenziale per anziani e disabili;
- **le aziende termali** di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- **i soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici**;
- **i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane**, marittime o aeroportuali;
- **i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri**, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- **i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri**, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- **i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive** e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- **i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica**;
- **le organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

**Per tali imprese** (ad esclusione delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) **è previsto che i differimenti riguardino le ritenute**, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati **dovuti fino al 30 aprile 2020**, nonché **l'Iva dovuta nel mese di marzo 2020**.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi **è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione**, ovvero **in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020** (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

## Osserva

Per quanto concerne, invece, le **federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, il decreto prevede **una**



**sospensione dei versamenti più lunga. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.**

## **MISURE PER IL LAVORO**

Di seguito si riepilogano le principali misure previste per il lavoro:

Lavoro, Cigs allargata	Trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Applicabile anche a chi già è in Cigs o in solidarietà. Escluso il lavoro domestico
Congedi straordinari e bonus baby sitter	Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva Plla Gestione separata e autonomi Inps, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. Al 50% della retribuzione. Ne può fruire uno solo. Per figli tra i 12 e i 16 possibile astensione da lavoro per il tempo di chiusura della scuola senza retribuzione ma con mantenimento del posto di lavoro
Bonus babysitter	In alternativa al congedo. Bonus babysitter da 600 euro, diventano 1000 per il personale sanitario
Periodo di quarantena	Equiparato a due settimane di malattia
Partite Iva	Indennità di 600 euro
Turismo e stagionali termali e settore agricolo	Indennità di 600 euro se al 23 febbraio è terminata la Naspi
Naspi e Discoll	Più tempo per la presentazione delle domande
Prestazioni Inps e Inail	Prorogati fino al 1 giugno i termini per le prestazioni
Patronati	Rivisti gli accessi al pubblico, domande da presentare online
Assicurazione obbligatoria, contributi previdenziali	Proroga dei termini per le scadenze nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I termini che



	riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi
Lavoratori spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione	Indennità una tantum da 600 euro
Reddito di cittadinanza	Stop ai movimenti per formazione, assunzione, e le procedure di selezione
Fondo reddito di ultima istanza	Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro
Licenziamenti	È precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e sono sospese le procedure pendenti. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**Thiene (VI), 19 Marzo 2020.**

**Studipaghe Srl**